

La riforma dell'ordinamento costituzionale

A cura della Direzione
Legislazione Mercato Privato

Disegno di legge Costituzionale “Modifiche alla parte II della Costituzione” S/2544-B C/4862-B

- Presentato il 17 ottobre 2003
- Approvato dal Senato il 25 marzo 2004
- Approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2004
- Riapprovato dal Senato il 23 marzo 2005

Oggetto delle modifiche:

- Parlamento
- Presidente della Repubblica
- Governo
- Magistratura
- Rapporti Stato – Regioni – Province – Comuni
- Corte Costituzionale

Non sono oggetto di modifica:

- i principi fondamentali della Costituzione
- i diritti e i doveri dei cittadini (Parte I)

Il nuovo Parlamento



Camera dei Deputati e Senato federale della Repubblica

Competenze differenti → bicameralismo imperfetto

La Camera dei Deputati

- Composizione: 518 deputati elettivi + deputati di diritto (ex Presidenti della Repubblica) + deputati a vita (cittadini con alti meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario) → ora 630
- Età minima per essere eletti: 21 anni → ora 25 anni
- Elezione a suffragio universale e diretto

Il Senato federale della Repubblica

- Composizione: 252 senatori → ora 315
 - Età minima per essere eletti: 25 anni → ora 40 anni
- Altre condizioni: ricoprire o aver ricoperto cariche pubbliche elettive a livello locale o regionale ovvero essere stati eletti senatori o deputati nella Regione ovvero risiedere nella Regione
- Elezione a suffragio universale e diretto su base regionale (minimo 6 per regione → Molise 2 e Valle d'Aosta 1)
 - Elezione contestuale al rispettivo Consiglio regionale

Durata del Parlamento

- Camera dei Deputati: 5 anni
- Senato federale della Repubblica → ogni senatore dura in carica quanto il Consiglio della regione di provenienza (la legge statale stabilisce la durata dei Consigli regionali)

Competenze legislative della Camera dei Deputati

Disegni di legge concernenti le materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2), compresi i bilanci e il rendiconto consuntivo.

Ad es.: - ordinamento civile e penale

- tutela dell'ambiente e dei beni culturali

Dopo l'approvazione della Camera, il Senato federale entro 30 giorni può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva.

Competenze legislative del Senato federale della Repubblica

Disegni di legge concernenti le materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni (Art. 117, comma 3) → principi fondamentali

Ad es.: - governo del territorio

- valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Dopo l'approvazione del Senato, la Camera dei Deputati entro 30 giorni può proporre modifiche sulle quali il Senato decide in via definitiva.

Competenze legislative congiunte di Camera e Senato

Disegni di legge concernenti:

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici da garantire su tutto il territorio nazionale (Art. 117, comma 2, lettera *m*)
- ordinamento degli enti locali (Art. 117, comma 2, lettera *p*)
- sistemi elettorali delle due Camere
- tutti gli altri casi in cui la Costituzione espressamente rinvia alla legge statale

Se le Camere non approvano il disegno di legge nello stesso testo → Commissione incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle Camere.

Risoluzione dei conflitti di competenza

Presidenti delle due Camere d'intesa fra loro o
apposito Comitato paritetico (4 senatori + 4
deputati) designato dai due Presidenti

Decisione insindacabile

Ruolo “politico” della Camera dei Deputati

- Vota il programma di legislatura del Governo presentato dal Primo Ministro dopo la sua nomina
- Ogni anno il Primo Ministro presenta il rapporto sullo stato di attuazione del programma e sullo stato del paese
- Vota la questione di fiducia posta dal Primo Ministro
- Può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di sfiducia

Ruolo di “raccordo” del Senato federale della Repubblica

- Promuove il coordinamento con i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni
- Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra senatori e rappresentanti degli enti locali
- Rappresentanti delle regioni e degli enti locali partecipano all'attività del Senato senza diritto di voto
- I senatori possono essere sentiti dal Consiglio della Regione in cui sono stati eletti

Il Presidente della Repubblica

- Eletto dalla Assemblea della Repubblica composta da:
 - membri delle due Camere
 - Governatori delle Regioni
 - delegati dei Consigli regionali.
- Età minima per essere eletti: 40 anni → ora 50 anni
- Durata in carica invariata → 7 anni
- Supplenza: Presidente del Senato federale

Funzioni

Novità:

- è il garante della costituzione e dell'unità federale della Repubblica
- nomina il Primo Ministro collegato alle liste che hanno ottenuto la maggioranza nell'elezione della Camera dei Deputati
- scioglie la Camera dei Deputati su richiesta del Primo Ministro ovvero in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Primo Ministro ovvero ancora in caso di mozione di sfiducia della Camera stessa verso il Primo Ministro
- nomina i presidenti delle Autorità indipendenti

Il Governo – Il Primo Ministro

- Premierato forte: Primo Ministro → ora Presidente del Consiglio
- La candidatura del Primo Ministro è collegata ad una o più liste nell'ambito della elezione della Camera dei Deputati → viene scelto indirettamente dai cittadini
- È nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni

Funzioni del Primo Ministro

- Determina la politica generale del Governo e ne è responsabile verso la Camera dei Deputati che vota il programma di legislatura dopo la sua nomina
- Presenta ogni anno il rapporto sullo stato di attuazione del programma e sullo stato del paese
- Nomina i Ministri
- Può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei Deputati

Rapporti Stato – Regioni – Enti locali

- Rapporti improntati ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà
- Roma Capitale → forme particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale
- Consiglio delle autonomie locali → in ogni Regione → organo di consultazione, concertazione e raccordo fra Regione e Enti locali

Il nuovo riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni

Rafforzamento della competenza esclusiva statale → ulteriori materie:

1. promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale
2. politica monetaria, tutela del credito
3. norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari
4. sicurezza del lavoro
5. ordinamento della Capitale
6. grandi reti strategiche di trasporto e navigazione di interesse nazionale
7. ordinamento della comunicazione
8. produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia
9. ordinamento delle professioni intellettuali
10. ordinamento sportivo nazionale

- **Materie attribuite alla competenza concorrente Stato – Regioni:**

- ✓ reti di trasporto e di navigazione
- ✓ produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
- ✓ istituti di credito a carattere regionale

- **Materie attribuite alla competenza esclusiva delle Regioni:**

- ✓ assistenza e organizzazione sanitaria
- ✓ organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione
- ✓ polizia amministrativa regionale e locale
- ✓ ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato